



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Anna Maria La Marra, all'udienza del 12.6.2018
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n.17943/17 del ruolo
generale, avente ad oggetto:

opposizione a decreto ingiuntivo

T R A

[REDACTED]
Avv.Enzo Morabito ;

- opponente -

C O N T R O

[REDACTED]
AVV. Cesare la gioia

- opposto -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10.6.2013 l'opponente proponeva opposizione
al decreto ingiuntivo N. 1876/17 emesso dal Tribunale di Roma in favore
dell'opposto, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di
10.525,93, oltre accessori di legge, a titolo di retribuzioni e TFR.

L'opponente contestava i conteggi nel merito eccepiva che l'opposta non
aveva calcolato le somme già percepite per un totale di euro 3600,00 e che nel
gennaio 2017 aveva corrisposto un bonifico di euro 3000.00.

Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e per l'effetto la
revoca del decreto ingiuntivo .

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta, ribadendo



che la somma esatta era quella di cui al decreto opposto posto che non aveva percepito alcuna somma in contanti, la somma di euro 400,00 come da ricevuta di pagamento era stata già conteggiata ed infine i due bonifici di euro 1000,00 ciascuno non sono mai stati corrisposti. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 12.12.2017 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza odierna, la causa istruita documentalmente veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente.

MOTIVAZIONE

L'opposizione è infondata e va pertanto rigattata.

Con il presente ricorso per ingiunzione l'opponente non contesta l'an bensì il quantum della pretesa monitoria.

L'opposto ha documentalmente dimostrato - buste paga in atti, quanto spettante in forza del rapporto di lavoro sussistente tra le parti, e non contestato dall'opponente in ordine né all'inquadramento né alla durata (cfr. doc da 1 a 6 fascicolo monitorio)..

Sono, infatti in atti il contratto di assunzione, e tutte le buste paga dai quali è possibile risalire all'importo di cui al decreto opposto ; documenti, com 'è pacifico provenienti dallo stesso datore di lavoro , e, comunque, allo stato, non contestati dallo stesso.

Era dunque onere dell'opponente una volta riconosciuto con l'emissione delle buste paga quanto spettante al lavoratore, fornire la prova dell'avvenuto pagamento .

Tale onere non risulta assolto.

In proposito infatti l'opposto si è limitato a generiche contestazioni sul quantum del decreto ingiuntivo laddove dallo stesso ricorso per ingiunzione il lavoratore ha con calcoli dettagliati ed analitici dimostrato come sia giunto all'importo richiesto. In proposito infatti l'opponente ha eccepito, senza fornire alcun prova documentale idonea di aver corrisposto 600,00 in contanti nonché 400,00 come da quietanza di pagamento ed infine di aver



effettuato tre bonifici rispettivamente di euro 1000.00 il 20 marzo 2014 euro 1000,00 il 23 ottobre 2014 e euro 600,00 il 7 aprile 2016, per un totale di euro 3600,00 euro che andrebbero pertanto detratti dalla somma di cui al decreto ingiuntivo opposto.

Di contro, quanto alle somme in contanti, l'opponente, come era suo onere, non ha dimostrato per tabulas l'avvenuto pagamento. Quanto poi ai due bonifici, rispettivamente del 20 marzo 2014, 23 ottobre 2014 asseritamente di euro 1000.00 ciascuno, la documentazione prodotta dal datore di lavoro non è idonea a dimostrare l'effettivo passaggio di denaro in quanto gli stessi non risultano registrati nell'estratto conto bancario della lavoratrice in quelle date, prodotto in atti(doc 3 fascicolo monitorio). Quanto poi al bonifico di euro 600,00 del 7 aprile 2016 ed all'importo di euro 400,00, anche il lavoratore riconosce di averli percepiti tuttavia dai conteggi allegati al ricorso monitorio e dallo stesso ricorso risultano già detratti dall'importo richiesto. (pag 2 e 3 ricorso monitorio).

Alla luce di quanto esposto, l'opposizione va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione e dichiara la definitiva esecutorietà del D.I. n 1876/2017 .condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2100,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Roma 12.6.2018

Il Giudice

